

MOBILITÀ
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A.
Anno Scolastico 2021/22

PERSONALE DOCENTE

DATA DI PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

Presentazione delle domande

Dal 29 marzo al 13 aprile 2021

Pubblicazione dei movimenti

7 giugno 2021

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda va presentata esclusivamente in **modalità online** attraverso il portale **ISTANZE ON LINE** del sito del MIUR.

Per accedere ad **istanze online** e compilare il modulo di domanda l'interessato dovrà avere:

- ✓ le credenziali di accesso ottenute con la procedura di Registrazione (**username, password e codice personale**) o le credenziali SPID.

IN CONSIDERAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTRODOTTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONE (D.L. 76/2020) CONVERTITO IN LEGGE IL 11/09/2020 (120/2020), A PARTIRE DAL 28 FEBBRAIO 2021 L'ACCESSO AI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUÒ ESSERE FATTO ESCLUSIVAMENTE CON CREDENZIALI DIGITALI SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE).

GLI UTENTI IN POSSESSO DI CREDENZIALI RILASCIATE IN PRECEDENZA, POTRANNO UTILIZZARLE FINO ALLA DATA DI NATURALE SCADENZA E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2021.

CHI NON PUÒ INOLTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO PER L'A.S. 2021/22

1) VINCOLO TRIENNALE

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del CCNI sulla mobilità aa. ss. 2019/22 non potrà inoltrare domanda volontaria di trasferimento o di passaggio di cattedra/ruolo (provinciale e/o interprovinciale) per l'a.s. 2021/22 il docente che nel trasferimento o nel passaggio di cattedra o ruolo (provinciale o interprovinciale) abbia ottenuto, per l'a.s. 2019/20 o 2020/21:

- ✓ La scuola indicata attraverso il codice puntuale (es. I.C. Manzoni o I.S. Dante Alighieri);¹
- ✓ Una qualsiasi scuola all'interno del proprio comune di titolarità con trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo.²

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle **precedenze di cui all'articolo 13** e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano la titolarità in una scuola **fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza**;
- b) ai docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata**, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
- c) ai docenti che **hanno ottenuto la scuola attraverso il codice sintetico "comune" (anche laddove ci fosse stata una sola scuola richiedibile) "distretto" o "provincia"**.

2) VINCOLO QUINQUENNALE PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA IMMESSI IN RUOLO L'A.S. 2019/20

L'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità non permette il trasferimento/passaggio **per l'a.s. 2021/22** ai docenti della **Scuola Secondaria di I e II grado** immessi in ruolo con **decorrenza 1/9/2019 (anche solo giuridica – es. posti di "quota 100" dell'a.s. 2019/20)** individuati dalle **Graduatorie di Merito Regionali (GMRE) del concorso (ex FIT) del 2018 (DDG 85/2018)**.³

Il vincolo non si applica ai docenti:

- ✓ che si trovano in situazione di soprannumero o esubero
 - **oppure**
- ✓ che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 - art. 33 comma 6 legge 104/92), certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso
 - **oppure**
- ✓ che assistano un familiare disabile in condizione di gravità, la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso (legge 104/92 art. 33 comma 5).

Il vincolo non si applica in ogni caso:

- ✓ **ai docenti** immessi in ruolo **nell'a.s. 2018/19** dalla Graduatoria di Merito Regionale (GMRE) della scuola di I e II grado **con contratto a tempo determinato**, e avviati all'ex FIT come previsto dalla procedura (ex FIT) DDG 85/2018;
- ✓ **ai docenti** che sono stati assunti in ruolo **nell'a.s. 2019/20 (anche solo giuridicamente – es. posti di "quota 100" dell'a.s. 2019/20) o precedenti** nella scuola dell'**infanzia, primaria e I e II grado** individuati:
 - dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE);
 - dal concorso del 2016 (DDG 106/2016).

¹ Ciò indipendentemente dalla fase della mobilità a cui ha partecipato il docente (provinciale o interprovinciale) o dal movimento che ha ottenuto (trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo).

² Il vincolo in questo caso si applica anche se il proprio comune di titolarità sia stato indicato con l'espressione del codice sintetico "comune" - "sub comunale" o "distretto": è per esempio il caso del trasferimento da posto di sostegno a posto comune, oppure da lingua inglese a posto comune o nei casi di passaggio di cattedra e di ruolo, quando il sistema informatico permette al docente di inserire anche il codice sintetico del proprio comun-sub comune di titolarità o del distretto che include il proprio comune di titolarità perché richiede una diversa tipologia di posto o la mobilità professionale.

³ Sono inclusi nel vincolo anche i docenti immessi in ruolo, sempre con decorrenza 1/9/19, per effetto del D.M. 631/2018 che ha riguardato le graduatorie pubblicate dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18 (tali docenti hanno avuto il posto accantonato - per l'a.s. 2019/20).

3) VINCOLO QUINQUENNALE A PARTIRE DALL'A.S. 2020/21 (TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA)

L'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità non permette il trasferimento per l'a.s. 2021/22 al **docente assunto in ruolo (anche solo giuridicamente) a partire dall'a.s. 2020/21.**

ATTENZIONE: Sono esclusi dal blocco tutti i docenti assunti con decorrenza giuridica a.s. 2019/20 (es. posti di "quota 100" dell'a.s. 2019/20) con decorrenza economica a.s. 2020/21.

Pertanto, **tutti i docenti assunti l'1/9/2020 nella scuola dell'Infanzia, nella primaria, nel I e nel II grado (POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO) individuati sia dalle graduatorie concorsuali (indipendentemente da quale sia il concorso) che dalle GAE, non potranno inoltrare domande di trasferimento per l'a.s. 2020/21.**

Tali docenti possono presentare domanda di trasferimento solo se:

- ✓ si trovano in situazione di soprannumero o esubero
 - **oppure**
- ✓ abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 - art. 33 comma 6 legge 104/92), certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso o all'inserimento periodico nelle GAE
 - **oppure**
- ✓ assistano un familiare disabile in condizione di gravità, la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso o all'inserimento periodico nelle GAE (legge 104/92 art. 33 comma 5).

DOCENTI DI SOSTEGNO

I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità (trasferimento e passaggio) solo per posti di sostegno (naturalmente se non rientrano nei vincoli triennali o quinquennali precedentemente elencati).⁴

- ✓ Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso l'**anno scolastico in corso** e l'eventuale anno di **decorrenza giuridica**.
- ✓ I docenti titolari su posto di sostegno che **hanno completato** l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, **nel caso vi sia esubero** (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).
- ✓ I docenti di sostegno che **ottengono** il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, **non hanno l'obbligo** di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.

LICEI MUSICALI - MOBILITÀ PROFESSIONALE

Per le classi di concorso **A-53 (Storia della musica), A-55 (Strumento musicale), A-63 (Tecnologie musicali), A-64 (Teoria analisi e composizione)**, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dei

⁴ *I docenti che hanno ottenuto per l'a.s. 2020/21 il **passaggio di ruolo su posto di sostegno** (es. passaggio di ruolo dal sostegno del I grado al sostegno del II grado) hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio (anche qualora il precedente quinquennio fosse stato terminato).*

requisiti previsti nell'allegato E del DM 259/2017:

- ✓ per le classi di concorso A-29, A-30, A-56;
- ✓ titolo di accesso (indicato nelle note dell'allegato E) per la specifica classe di concorso;
- ✓ servizio nei licei musicali (per la classe di concorso A-55).

L'eventuale posto unico o dispari, per la III fase, è assegnato alla mobilità. Sono ripartiti al 25% e 25% tra mobilità territoriale e professionale (In caso di frazione pari si arrotonda a favore della mobilità professionale).

Si effettua con le regole generali sulla base della tabella allegato 2 mobilità territoriale e professionale.

LE FASI

Per tutti i docenti la mobilità si svolgerà in **tre fasi**:

- **I fase:** comunale - trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità.
- **II fase:** intercomunale - trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità).⁵
- **III fase:**
 - ✓ trasferimenti in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità;
 - ✓ passaggi di cattedra e di ruolo, sia all'interno della provincia di titolarità che fra province diverse.

LE ALIQUOTE

- ***Trasferimenti all'interno della provincia (stesso comune e fra comuni diversi)***

Avverranno sul 100% dei posti disponibili.

- ***Immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi della III fase***

Al termine dei trasferimenti provinciali (I e II fase):

- ✓ il **50%** dei posti andrà alle **immissioni in ruolo**;
- ✓ l'altro **50%** andrà alla III fase - **trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo** (provinciali e interprovinciali).
- ✓ l'eventuale **posto dispari** è assegnato per il 2021/22 alla mobilità.

- ***Divisione del 50% destinato ai trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali)***

Trasferimenti interprovinciali:

- ✓ Avverranno nel limite del **25%**, delle disponibilità per l'a.s. **2021/22** (**25%** per le classi di concorso dei **licei musicali**).

Passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali):

⁵ Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, sia se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità, sia se richiesti tra comuni diversi.

- ✓ Avverranno nel limite del **25%** delle disponibilità per l'a.s. **2021/22** (25% per le classi di concorso dei **licei musicali**).

Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei **trasferimenti interprovinciali**.

LE PRECEDENZE

Le precedenze sono indicate all'**art 13**. Si applicano in base alle fasi considerando anche che **quella provinciale è divisa in comunale e intercomunale**.

- I. **Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati).**
Si applica in tutte le fasi del trasferimento compresi i passaggi di cattedra e di ruolo.
- II. **Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.**
Si applica nella fase comunale dei trasferimenti anche se la scuola di ex titolarità è situata in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità del docente.
- III. **Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.**
Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale si applica solo nelle città metropolitane (con codici sub comunali). La precedenza per *cure continuative* si applica a tutte le preferenze espresse (anche se relative ad altre province).
- IV. **1. Assistenza al figlio con disabilità (o equiparati); assistenza da parte di chi esercita la tutela legale**
Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane (con codici sub comunali).
2. Assistenza al coniuge o da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità
 - per assistenza al **coniuge**: Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane (con codici sub comunali).
 - per assistenza al **genitore**: Si applica nella fase comunale e intercomunale. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane (con codici sub comunali). **Pertanto, non si applica ai trasferimenti interprovinciali** e ai passaggi di cattedra e di ruolo.
- V. **Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità**
Si applica alla fine della fase comunale.
- VI. **Personale coniuge di militare o di categoria equiparata**
Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica in nessun caso alla fase comunale.
- VII. **Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali**
Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica in nessun caso alla fase comunale.

VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998

Si applica solo alla fase interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica in nessun caso alla fase comunale e intercomunale.

➤ **“Particolari” precedenze (sedi carcerarie, corsi serali ed ex CTP)**

I docenti che hanno insegnato per **almeno 3 anni**, anche a **tempo determinato**, in:

- strutture ospedaliere
 - presso le istituzioni penitenziarie
 - nei corsi serali
 - nei CPIA (ex CTP)
- ✓ Hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi **solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda.**
- ✓ Ai fini del triennio si **conta anche l'anno in corso.**
- ✓ Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di **almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini.**

LE PREFERENZE: NUMERO E TIPOLOGIA

➤ **Numero**

Le preferenze saranno **minimo 1 e massimo 15** ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il **codice di istituzione scolastica autonoma.**

- ✓ Nel caso di **preferenze sia provinciali che interprovinciali** la domanda è **unica, per tutti gli ordini di scuola**, sempre con un minimo di 1 preferenza e un massimo di 15 preferenze.
- ✓ Nel limite delle 15 preferenze **non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza** da poter inserire nella domanda (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province o 10 scuole e 5 comuni e così via).
- ✓ Nel caso di presentazione di **più domande (es. di trasferimento e di passaggio)** le 15 preferenze si intendono per **ciascuna domanda.**

➤ **Tipologia**

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- ✓ scuole
- ✓ comuni
- ✓ distretti
- ✓ codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

- ✓ istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
- ✓ sezioni carcerarie ove esprimibili;
- ✓ sezioni ospedaliere;

- ✓ licei europei.

➤ **Specifici codici**

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

- ✓ i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- ✓ le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- ✓ le sezioni di scuola speciale;
- ✓ i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).

LE PREFERENZE: PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI NELLA STESSA DOMANDA (ESEMPI)

La mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, **ma le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima**. Pertanto, il docente che intende trasferirsi deve inserire le preferenze nell'ordine a lui più congeniale, a seconda se vuole dare "priorità" al movimento provinciale rispetto a quello interprovinciale, e viceversa, naturalmente in quei soli casi in cui si **si intende partecipare ad entrambi i movimenti**.

➤ **Preferenze provinciali e interprovinciali nella stessa domanda: a quale movimento dare priorità**
Es.

Docente titolare a Milano che vuole prioritariamente trasferirsi a Bari, ma che nello stesso tempo vuole, in via residuale, cambiare scuola nella propria provincia di titolarità.

Inserirà in ordine:

1. *preferenza puntuale (scuola singola) o sintetica (comune/distretto) di Bari*
2. *preferenza puntuale (scuola singola) o sintetica (comune/distretto) di Bari*
3. *preferenza puntuale (scuola singola) o sintetica (comune/distretto) di Bari*
4. *Codice provincia di Bari*
5. *Eventuali altre preferenze puntuali o sintetiche delle altre province pugliesi o di altre regioni vicinarie*
6. *In ultima (o nelle ultime) preferenza/e, inserirà una o più preferenze relative alla provincia di Milano (di attuale titolarità).⁶*

In questo caso, il sistema analizzerà prima le preferenze di Bari - interprovinciali (ed eventuali successive altre preferenze, sempre interprovinciali) e solo se in queste non sarà soddisfatto, quindi in subordine, il docente parteciperà al movimento provinciale nella provincia di Milano – titolarità.

LE PREFERENZE: PUNTUALE O SINTETICA CATTEDRE ORARIE ESTERNE NELLA SCUOLA SECONDARIA

➤ **Cattedre esterne (preferenza puntuale o sintetica)**

- ✓ **In caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:**

⁶ *In questo caso sarebbe meglio evitare l'utilizzo della preferenza singola-puntuale di scuola (utilizzare quindi i codici di "comune" e "distretto"), in quanto chi ottiene il movimento con tale preferenza puntuale non potrà presentare domanda di mobilità per i successivi tre anni (a meno che non sia un docente soprannumerario o in esubero o se la scuola ottenuta sia fuori dal comune in cui si esercita una delle precedenza dell'art. 13).*

- a) le cattedre interne alle scuole;
- b) le cattedre orario esterne stesso comune;
- c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi.

- ✓ in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
- a) le cattedre interne **per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica**, secondo l'ordine del bollettino;
 - b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune **per ciascuna scuola o istituto**, secondo l'ordine del bollettino;
 - c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, **secondo l'ordine del bollettino**.

LE PREFERENZE: OBBLIGATORietà O MENO DEL CODICE SINTETICO DEL "COMUNE" QUANDO SI UTILIZZA UNA PRECEDENZA

- ✓ **PER LE PRECEDENZE n. III (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative):**

Nella sez. "preferenze" è **obbligatorio** indicare **come prima preferenza** il comune di residenza/istituto di cura (anche preceduto dalle singole scuole) **solo se successivamente si indicano anche preferenze relative ad altri comuni**.

Es. 1

- IC. MANZONI - Comune A di precedenza
- IC. PITAGORA – Comune A di precedenza
- IC. FIORENTINO Comune A di precedenza
- IC DON MILANI – Comune A di precedenza

In questo caso, se il docente non vuole inserire altre preferenze relative a comuni diversi da quello di precedenza, può anche evitare di inserire il codice sintetico del comune (o sub comunale) in cui esercita la precedenza.

Es. 2

- IC. MANZONI - Comune A di precedenza
- IC. PITAGORA – Comune A di precedenza
- IC. FIORENTINO Comune A di precedenza
- IC DON MILANI – Comune A di precedenza
- **CODICE SINTETICO DEL COMUNE A DI PRECEDENZA (OBBLIGATORIO PERCHÉ DOPO SI INDICA UNA SCUOLA DI ALTRO COMUNE)**
- I.C. CASALINUOVO Comune B

In questo caso, dal momento che il docente ha voluto inserire altre preferenze relative a comuni diversi da quello di precedenza, è obbligato ad inserire il codice sintetico del comune (o sub comunale) in cui esercita la precedenza.

- **PER LE PRECEDENZE n. IV (assistenza figli, tutore legale, assistenza coniuge o genitori); n. VI (Legge 100 coniuge militare); n. VII (mandato amministrativo):**

Nella sez. "preferenze" è comunque obbligatorio indicare il codice sintetico del comune o sub comunale (anche

preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV), dove è stato trasferito il coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) **indipendentemente se si indichino o meno successivamente anche preferenze relative ad altri comuni. Pertanto, per tali precedenze, il codice sintetico del comune è sempre obbligatorio inserirlo:**

Es. 1

- IC. MANZONI - Comune A di precedenza
- IC. PITAGORA – Comune A di precedenza
- IC. FIORENTINO Comune A di precedenza
- **CODICE SINTETICO DEL COMUNE A di precedenza (OBBLIGATORIO ANCHE SE NON INSERISCO ALTRE PREFERENZE)**

Es. 2

- IC. MANZONI - Comune A di precedenza
- IC. PITAGORA – Comune A di precedenza
- IC. FIORENTINO Comune A di precedenza
- **CODICE SINTETICO DEL COMUNE A di precedenza**
- I.C. CASALINUOVO Comune

SOPRANNUMERARI

➤ **Posti di sostegno**

- ✓ Scuola dell'infanzia, primaria e di I grado: l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata **distintamente per ciascuna tipologia**: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici. L'eventuale soprannumerario partecipa ai movimenti **con precedenza**, avendone il titolo, su altra tipologia di sostegno **nella stessa scuola**.
- ✓ Scuola di II grado: l'individuazione dei soprannumerari sarà invece effettuata **senza distinzione delle aree**.

➤ **Lingua inglese - scuola primaria**

- ✓ Il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, **confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto**.
- ✓ A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese.
- ✓ Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, **richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità**.

➤ **Docenti neo immessi in ruolo**

- ✓ Il docente **neo immesso in ruolo** fa parte a tutti gli effetti dell'organico della scuola in cui ha assunto servizio dal 1/9.
- ✓ **Nell'anno di assunzione in ruolo e di svolgimento del periodo di formazione e prova** deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

➤ **Trattamento dei docenti perdenti posto**

Il docente è individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini delle ordinarie domande di mobilità. Ha 5 giorni di tempo dalla notifica per presentare domanda (**esclusivamente in formato cartaceo**) di d

di trasferimento e/o di passaggio. Le eventuali nuove domande prodotte sostituiscono integralmente quelle eventualmente già presentate entro i termini di scadenza della mobilità ordinaria.

Il docente individuato perdente posto partecipa alla mobilità e concorre, **senza alcuna precedenza e con il suo punteggio**, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

- ✓ Se non soddisfatto a domanda (o se non presenta domanda) verrà **trasferito d'ufficio, prima dei movimenti a domanda della II fase**, e assegnato, in ordine di viciniorietà, **ad una scuola del comune di titolarità**.
- ✓ Se non soddisfatto nel comune di titolarità per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una **scuola della provincia** rispettando l'ordine di viciniorietà tra comuni partendo dal comune di titolarità.
- ✓ In assenza di posti resterà in **soprannumero sulla provincia**.

➤ ***I docenti perdenti posto che possono richiedere il rientro per l'a.s. 2021/22***

Gli ultimi docenti che possono presentare domanda di rientro con precedenza sono i docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2013/2014 (individuati quindi soprannumerari nel marzo/aprile 2013, a.s. 2012/13) e che hanno potuto richiedere il rientro per gli anni:**

1. 2014/15
2. 2015/16
3. 2016/17
4. 2017/18
5. 2018/19
6. 2019/20
7. 2020/21
8. 2021/22 (**ultimo anno**)

➤ ***Assegnazione provvisoria e punteggio di continuità per il docente perdente posto che richiede il rientro nell'ottennio***

Il docente perdente posto che continua a condizionare la domanda non conserva più il punteggio di continuità se ha ottenuto **assegnazione provvisoria interprovinciale** nell'**a.s. 2019/20 o 2020/21**. Mantiene comunque il diritto di rientro nell'ottennio nella scuola o nel comune di ex titolarità.

DOCENTI SENZA SEDE O IN ESUBERO

➤ ***Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia***

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

- ✓ Se non soddisfatto a domanda parteciperà al trasferimento d'ufficio **in provincia, al termine della II fase**, secondo la tabella di **viciniorietà tra comuni** a partire dalla **prima preferenza espressa**.
- ✓ Se non presenta domanda sarà trattato con **punteggio zero** a partire dal **primo comune** della provincia di titolarità secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni.

PUNTEGGIO DI PRE RUOLO O SVOLTO IN ALTRO RUOLO

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e quello di altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO DEL CONCORSO DEL 2016 (IDONEI)

Il punteggio per il superamento del concorso 2016 di cui al D.D.G. 23 febbraio 2016 (concorso ordinario 2016) è riconosciuto anche ai docenti cosiddetti "idonei" (docenti che hanno superato il punteggio minimo).

ASSEGNAZIONE PLESSO/CLASSE DI COMUNE DIVERSO RISPETTO ALLA SEDE CENTRALE

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in **comuni diversi** rispetto a quella sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, **salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto**, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto.

La contrattazione dovrà **concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento**. Sono comunque salvaguardate le precedenzae.

PERSONALE EDUCATIVO

➤ *Data di presentazione della domanda e pubblicazione dei movimenti*

- ✓ **Presentazione delle domande: dal 15 aprile al 5 maggio 2021**
- ✓ **Pubblicazione dei movimenti: 8 giugno 2021**

➤ *Sedi richieste*

Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili.

➤ *Tipologie di preferenze*

Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto indicando **istituto, comune, provincia**.

➤ *Preferenze provinciali*

Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

➤ *Preferenze interprovinciali*

Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a **nove** province diverse.

➤ *Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo*

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

PERSONALE A.T.A.

➤ *Data di presentazione della domanda e pubblicazione dei movimenti*

- ✓ Presentazione delle domande: **dal 29 marzo al 15 aprile**
- ✓ Pubblicazione dei movimenti: **11 giugno**

➤ *Numero domande che può presentare*

Il personale ATA può chiedere contemporaneamente il trasferimento provinciale o per sedi di **una sola altra provincia** (diversa da quella in cui è titolare): in tal caso deve presentare congiuntamente le due domande. Qualora risulti accolta la domanda di trasferimento per altra provincia, non si tiene conto della domanda di trasferimento provinciale.

➤ *Preferenze*

Possono essere **espresse fino a 15 preferenze**.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- ✓ scuola
- ✓ distretto
- ✓ comune
- ✓ provincia
- ✓ istruzione degli adulti.

➤ *Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo*

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e quello di altro ruolo, **prestato nella rispettiva fascia di appartenenza**, è equiparato a quello di ruolo.

➤ *Assegnazione in sedi situate in comuni diversi*

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quella sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, **salvaguardando il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto**, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà **concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento**. Sono comunque salvaguardate le precedenzae.

ASSISTENTI TECNICI NEL PRIMO CICLO

Saranno assegnati 1.000 posti di Assistente Tecnico nell'organico di diritto delle scuole del primo ciclo (primaria e I grado). Con molta probabilità, le scuole in cui saranno istituiti tali posti non si conosceranno prima della scadenza delle domande nei termini previsti dall'ordinanza. Per richiedere tali posti, quindi, **è necessario indicare nel modello di domanda una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) ed è altresì necessario indicare nell'apposita sezione il gradimento per gli ordini di scuola primaria e di I grado.**

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 della Ordinanza ministeriale, infatti, **le indicazioni di distretto, comune e provincia comportano che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia**, prendendo in esame:

- ✓ prima le scuole primarie
- ✓ poi le scuole secondarie di I grado
- ✓ infine le scuole secondarie di II grado, compresi i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali.

Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che siano escluse dall'esame determinate tipologie, deve compilare le apposite caselle del modulo-domanda indicando l'ordine di trattazione delle stesse.

Pertanto, l'assistente tecnico che vuole ottenere uno dei posti istituiti nella scuola primaria e di I grado dovrà indicare l'ordine di gradimento (casella 29 del modulo domanda) per la primaria e per la Scuola secondaria di I grado. Al contrario, l'assistente tecnico che non vuole partecipare alla mobilità per il primo ciclo indicherà nell'apposita sezione dell'ordine di gradimento solo la scuola secondaria di II grado.

DSGA NEO IMESSI IN RUOLO

I DSGA neo immessi in ruolo (anche in corso d'anno) a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, **prima dello svolgimento delle procedure di mobilità**:

- ✓ possono confermare quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo ***oppure***
- ✓ possono scegliere nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'a.s. 2020/2021, **comprese quelle non confermate**, per ordine di graduatoria di merito.

Ai sensi della Ordinanza ministeriale (art. 22 comma 8) **i DSGA sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici.**

Al fine di evitare situazioni di esubero, i posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi istituiti limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non sono computati nella percentuale del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale.

**Gli interessati all'assistenza per la compilazione delle domande
potranno rivolgersi alle segreterie territoriali UIL Scuola**

Per conoscere la sede più vicina [clicca qui](#)

www.uilscuola.it
